

# Bonus all'hotel digitalizzato

## Credito d'imposta del 30% per chi investe in siti e wi-fi

Pagina a cura  
DI CINZIA DE STEFANIS

**C**redito di imposta del 30% riferito agli anni 2014, 2015 e 2016 (per i costi sostenuti nella digitalizzazione delle imprese turistiche esercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour operator). Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei tre anni d'imposta. Potranno essere dedotte dalle imprese turistiche spese per l'acquisto di siti e portali web e la loro ottimizzazione per i sistemi di comunicazione mobile, di programmi per automatizzare i servizi di prenotazione e vendita online di servizi e pernottamenti, di servizi di comunicazione e marketing digitale, di spazi pubblicitari su piattaforme web specializzate, di progettazione, realizzazione e promozione digitale di proposte di offerta innovativa in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità e di impianti wi-fi. Queste alcune delle novità contenute nel decreto attuativo del ministero dei beni culturali già firmato dal ministro Dario Franceschini (e in attesa di essere pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*) sul credito d'imposta per la digitalizzazione delle imprese turistiche, di cui *ItaliaOggi Sette* è in grado di anticiparne i contenuti. Il decreto è attuativo dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito nella legge 29 luglio 2014 n. 106 (c.d. art bonus).

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore iscritto al registro dei revisori legali o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei periti commerciali o nell'albo dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro fiscale.

**Procedure d'accesso alle agevolazioni.** Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al ministero dei beni culturali un'apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta secondo modalità telematiche che verranno definite in un prossimo decreto beni culturali. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato: il costo complessivo degli investimenti e l'ammontare totale delle spese, l'attestazione di effettività delle spese sostenute e il credito d'imposta spettante. Le im-

Le novità	
<b>Digitalizzazione imprese turistiche (esercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour operator)</b>	Credito di imposta del 30% dei costi sostenuti per investimenti nella digitalizzazione dell'offerta. Ripartito in tre quote annuali di uguale importo. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali riguardanti gli stessi interventi.
<b>Spese detraibili</b>	Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative all'acquisto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di siti e portali web, inclusa l'ottimizzazione per i sistemi di comunicazione mobile;</li> <li>• di programmi informatici integrabili all'interno di siti web e dei social media per automatizzare il processo di prenotazione e vendita diretta online di servizi e pernottamenti e per potenziarne la distribuzione sui canali digitali favorendo l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra ricettivi;</li> <li>• di servizi di comunicazione e marketing per generare visibilità e opportunità commerciali sul web e su social media e comunità virtuali;</li> <li>• di applicazioni per la promozione delle strutture, dei servizi e del territorio e per la relativa commercializzazione;</li> <li>• di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi, pernottamenti e pacchetti turistici sui siti e piattaforme web specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;</li> <li>• per le spese per la progettazione, la realizzazione e la promozione digitale di proposte di offerta innovativa in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;</li> <li>• impianti wi-fi.</li> </ul> Anche le agenzie di viaggi e i tour operator incoming (ovvero solo quelli che portano turisti in Italia) potranno beneficiare per tre anni di un credito di imposta del 30% dei costi sostenuti per investimenti in digitalizzazione
<b>Beneficiari</b>	Strutture alberghiere aperte al pubblico ed è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti; strutture extra alberghiere e cioè affittacamere, ostelli per la gioventù, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani e case e appartamenti per vacanze. Sono inoltre beneficiari del credito d'imposta sia le agenzie di viaggio sia l'esercizio turistico aggregato (esercitato con la forma giuridica del consorzio e della rete d'impresa)
<b>Domanda</b>	Domanda telematica al ministero beni culturali. La domanda per il tax credit può essere presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese e deve essere presentata al Ministero dei beni culturali e del Turismo in modalità telematica
<b>Anni</b>	Il riconoscimento alle imprese di un credito di imposta del 30% dei costi sostenuti per investimenti nella digitalizzazione dell'offerta che sarà

prese devono contestualmente alla domanda presentare al ministero dei beni culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario.

**Assegnazione risorse.** Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Entro

60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, il ministero dei beni culturali pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse alle agevolazioni. Il ministero, comunica, con le stesse modalità, l'ammontare delle risorse utilizzate nonché di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo. Il credito d'impo-

sta è concesso previa verifica da parte del ministero dei beni culturali dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande il ministero dei beni culturali comunica all'impresa il riconoscimento del credito d'imposta ovvero il diniego e nel primo caso l'importo effet-

tivamente spettante.

**Fiscale.** Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal ministero dei beni culturali, pena lo sconto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, il ministero trasmette all'Agenzia delle entrate con modalità telematiche l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni e l'importo concesso, nonché le eventuali variazioni o revoche.

**Revoca credito d'imposta.** Il credito d'imposta è revocato nel caso venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi ovvero nel caso in cui la documentazione contenga elementi non veritieri o incompleti. È altresì revocato se:

- i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'oggetto sociale dell'impresa;
- in caso di accertamento delle falsità rese.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal ministero dei beni culturali si accerti l'indebita fruizione, anche parziale del credito d'imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al ministero dei beni culturali l'eventuale indebita fruizione totale o parziale del credito d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza o alla congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del ministero dei beni culturali che previa richiesta dell'Agenzia delle entrate esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale nell'attività di controllo. Ai fini del controllo, l'Agenzia delle entrate, trasmette al ministero dei beni culturali, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno precedente, con i relativi importi.